

DISPOSITIVO

della sentenza nella causa per controversia in materia di lavoro, iscritta al n. 903/2004 R.G.L.

promossa da

B. E. E. M. A. con l'Avv. Piero Emilio Rossi

CONTRO

AZIENDA OSPEDALIERA MAGGIORE DELLA CARITA' REGIONE PIEMONTE con l'Avv. Sandro Bussi

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro;

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, con sentenza per legge provvisoriamente esecutiva:

Dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria relativamente alle domande attinenti il periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.6.1998.

Dichiara il diritto dei ricorrenti, in quanto lavoratori soggetti al rischio radiologico, di fruire del congedo ordinario aggiuntivo nella misura di 15 giorni all'anno, ed accertato che i medesimi hanno fruito di soli 13 giorni di congedo aggiuntivo condanna la convenuta a consentire ai ricorrenti di godere dei congedi arretrati e non goduti nella misura di 2 giorni annui a decorrere da quelli maturati successivamente all'1.7.1998.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 1.500,00 per diritti ed onorari, oltre al 12,50% per spese generali, Iva e Cpa.

Novara, 16 novembre 2005.

Il Giudice del Lavoro

Dr.ssa Maria Gabriella Mariani